



N. R.G. 3812/2013



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente
 dott.ssa Lina Tosi - Giudice
 dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3812/2013 R.G.

promosso da:

A rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. _____ e _____
 giusta procura a margine dell'atto di citazione;
 - attore-

contro
 _____ B _____ C _____
 rappresentati e difesi dall'avv. _____ del
 Foro di _____, giusta procura alle liti a margine della comparsa di
 costituzione e risposta

- convenuti
D _____ sr.l, in persona del curatore speciale dott. _____,
 difesa in giudizio dagli avv. _____ e _____ del Foro di _____ giusta
 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematica;
 - terzo chiamato-

avente per oggetto: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

www.osservatorioimprese.it

Firmato Da GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d1f6dad419989626b689fb9d71d1



CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

“1) Nel merito, accertarsi la responsabilità sociale ex art. 2476 1° comma c.c. degli amministratori **B** e **C** per i fatti di cui alla narrativa della citazione.

2) Per l'effetto dell'accertata responsabilità degli amministratori, condannarsi quest'ultimi a risarcire la società versando il corrispettivo delle distrazioni per € 8.680,00 per il periodo dal 23/6/10 al 7/9/10, e della somma che risulterà anche per il periodo a partire dal 2008, o della diversa somma che risulterà di giustizia in base alla disponenda consulenza tecnico contabile, con aumento degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria dalla data delle singole distrazioni fino all'effettivo soddisfo.

3) Condannarsi i convenuti a rifondere alla società le spese di lite per i procedimenti avviati infondatamente contro l'attore per € 3.843,79, con aumento degli interessi legali dalla data di esecuzione dei pagamenti (dall'8/6/12 su € 1.384,24 e dal 3/10/12 su € 2.459,55) fino all'effettivo soddisfo.

4) Accertarsi la responsabilità degli amministratori **B** e **C** ex art. 2476 6° comma c.c., per aver direttamente danneggiato l'attore con le condotte descritte in narrativa, provocandogli anche un danno non patrimoniale, e per l'effetto condannare i convenuti alla somma che sarà ritenuta di giustizia, da calcolarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c., con aumento degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

5) Con rigetto delle domande risarcitorie rivolte nei confronti dell'attore.

Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale forense, oltre a i.v.a. e c.p.a., e con rimborso delle spese di giudizio e di quelle sostenute per l'accertamento dei fatti a carico della società, visto il 4° comma dell'art. 2476 c.c.

7) Procedersi all'inoltro della denuncia al pubblico ministero a cura dell'Autorità procedente ai sensi del 4° comma dell'art. 331 c.p.p. per i fatti costituenti reato evidenziati in citazione, visti i precisi riscontri documentali e testimoniali.

In via istruttoria.

Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e del mezzo di prova per testi ex art. 231 e 244 c.p.c. sui seguenti separati articoli:

Si indicano come testi i signori:



- 1) Vero che il signor **A** ha avviato la prima attività di autospurgo e pulizia ecologica di pozzi neri negli anni 80 costituendo con i fratelli **B** e **C** la **D** s.r.l. il []?
- 2) Vero che il sig. **A** si occupava dell'autospurgo per il settore industriale, **C** dei rifiuti solidi e privati e **B** dell'autospurgo per i clienti privati?
- 3) Vero che il sig. **E** ha lavorato per la **D**, in qualità di autista – operatore ecologico dal 2008 allo agosto del 2011?
- 4) Vero che il sig. **E** si occupava dell'intervento, della pulizia e dell'incasso dei corrispettivi per la pulizia dei pozzi neri dei privati della **D** s.r.l.
- 5) Vero che, alla fine delle giornate di lavoro, **E** presentava i buoni di consegna relativi agli interventi eseguiti presso i clienti ai signori **B** e **C** unitamente ai corrispettivi in contanti?
- 6) Vero che il sig. **E** nel periodo di assunzione, dal 2008 ad agosto del 2011, incassava per contanti dai clienti privati della **D** s.r.l. circa € 1.000-1.500 al giorno per 10-12 giorni al mese come da dichiarazione del 5/3/13 (doc. 7 fasc. attore) e li versava ai signori **B** e **C**?
- 7) Vero che i buoni di consegna dal 23/6/10 al 7/9/10 e i relativi importi rappresentano interventi effettuati presso i clienti riportati nei rispettivi buoni dal sig. **E** per conto della **D** (doc. 6 fasc. attore che viene esibito al teste)?
- 8) Vero che il corrispettivo per € 8.680,00 riportato nei buoni predetti venne consegnato a mani al termine di ciascuna giornata di lavoro dal sig. **E** ai signori **B** e **C**?
- 9) Vero che i tabulati prodotti come docc. 27 e 28 corrispondono agli ordini di intervento della **D** s.r.l. nel periodo 31/12/09 – 7/2/10 (doc. 27) e nel periodo 14/7/10 – 30/12/10?
- 10) Vero che il sig. **A** nel marzo-aprile del 2011 chiese ai fratelli **B** e **C** di avere contezza degli incassi del settore di pulizia dei pozzi neri dei clienti privati seguiti da **B** perché gli incassi in contabilità non sembravano coincidere con il numero degli interventi, vista la copia dei buoni consegna ricevuti dal sig. **E** per il periodo giungo-settembre 2010?



11) Vero che il c.d.a. della **D** s.r.l. venne fatto decadere e il sig. **A** cessò dalla carica di presidente il 16/5/11?

12) Vero che ad agosto del 2011 gli amministratori **B** e **C** richiesero a **A** la consegna delle chiavi degli automezzi in dotazione e gli impedirono di continuare la propria attività in seno all'impresa?

13) Vero che a settembre **B** e **C** più volte chiesero in assemblea la revoca da amministratore di **A** (vedansi verbali docc. 10-11)?

Dott. con studio in n. capitoli 2-10-11-12-13).

Signora , res. in (),

Si chiede la nomina di c.t.u. contabile ex artt. 191 – 198 c.p.c. per la verifica della contabilità e dei bilanci con particolare riferimento al riscontro dei mancati incassi relativi agli interventi effettuati dal sig. **E** riportati nei buoni consegna dal 23/6/10 al 7/9/10 (doc. 6 del fascicolo dell'attore), previa eventuale verifica dei clienti indicati in ciascun buono di consegna; in ogni caso si chiede che venga verificata nella contabilità la corrispondenza degli incassi per il settore privati nel periodo 2008-2011 alla luce delle dichiarazioni del sig. **E** che ha documentato la ricezione di corrispettivi per € 1.000 – 1.500 al giorno, per 10-12 giorni al mese, quantificandosi anche con criterio statistico i mancati incassi della **D** s.r.l. per le distrazioni operate da **B** e **C** previa disamina dei documenti sociali obbligatori, delle scritture contabili e dei registri i.v.a. delle fatture e dei documenti di trasporto. Se del caso, si chiede che l'indagine tecnica sia estesa anche al periodo successivo al 2011, anche considerando i viaggi dei mezzi presso la clientela privata.

Si chiede, infine, che venga ordinata alle controparti l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri sociali, delle scritture contabili obbligatorie per gli anni dal 2008, con le copie delle fatture di acquisto e di vendita e le bolle di accompagnamento (buoni di consegna) presso i clienti del ramo d'azienda costituito dalla pulizia di pozzi neri per i clienti privati per l'esame contabile del c.t.u.

Si chiede altresì l'esibizione dei dischi cronotachigrafi dei mezzi adibiti allo spurgo delle fognature private.



Nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi di prova avversari, ancorchè capitoli a prova contraria, si chiede l'abilitazione a propria volta alla prova contraria indicando i testimoni proposti a prova diretta."

I convenuti **B** e **C** così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - nel merito: rigettare le domande formulate dal sig. **A** e dalla soc. **D** s.r.l. nei confronti dei sigg. **B** e **C** in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale rifusione delle spese di lite; - in via istruttoria: come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. depositata il 7.1.2014 e da memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 depositata il 27.1.2014".*

La terza chiamata **D** srl così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica:

*"Condannarsi i signori **B** e/o **C** e/o **A**; nei limiti della rispettiva responsabilità che fosse accertata di soci e/o amministratori di **D** S.r.l., a risarcire alla medesima i danni alla stessa procurati per effetto della mancata contabilizzazione e/o della distrazione di incassi relativi all'attività svolta dalla stessa Società e, comunque, per le condotte esposte negli atti difensivi dimessi in giudizio, nella misura che risulterà nel corso del medesimo.
2. Con integrale rifusione delle spese di lite e del compenso professionale per la difesa in giudizio."*

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, sentita la discussione dei Procuratori delle parti ai sensi dell'art. 275 c.p.c., esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:



MOTIVAZIONE

A, quale socio di **D** S.r.l., società che si occupa di auto spurgo, polizia di pozzi neri e rifiuti speciali, conveniva in giudizio i fratelli **B** e **C**, anch'essi soci della **D** srl, nella loro qualità di amministratori, chiedendone la condanna al risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. 2° comma c.c.

Assumeva che ciascuno dei fratelli si occupava di un settore specifico: **B** seguiva i privati, **C** si occupava delle aziende per i rifiuti solidi e **A** degli stabilimenti industriali per i rifiuti liquidi. Ad ogni socio era accoppiato un autista che aveva in uso un autocarro.

A partire dal maggio 2010, allorché rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, l'attore sottopose a verifica la contabilità relativa ai settori di attività di competenza dei fratelli, rilevandovi una serie di incongruenze contabili, di cui chiese conto.

Precisamente, in data 14.2.2011 invitò i fratelli a spiegare la ragione per la quale non venivano compilate le schede giornaliere relative ai viaggi e ai servizi di auto-spurgo nei settori di loro competenza e intimò loro l'emissione di fattura o di ricevuta fiscale per ogni prestazione eseguita da quel momento in avanti.

Siffatta iniziativa procurò l'immediata reazione di **B** e **C**, i quali costrinsero l'attore alle dimissioni da Presidente (prima) e da consigliere di amministrazione (poi) della Società, nonché alla cessazione dall'attività direttamente svolta in azienda.

Escluso da qualsiasi attività gestoria, **A** nell'esercizio dell'attività di controllo riservatagli dall'art. 2476, 2° comma c.c. quale socio, rilevò la mancata contabilizzazione e la presumibile distrazione di incassi riguardanti il settore "privato", per un importo di 8.680,00 Euro, riferito al periodo 23.6.2010 – 7.9.2010.

Egli si era, infatti, fatto rilasciare, dall'autista del settore privato **E**, la copia dei rapporti di intervento per i quali lo stesso autista aveva incassato denaro in contanti, poi consegnato ai convenuti **B** e **C**, e aveva fatto verificare la registrazione in contabilità di tali corrispettivi a cura del dott. **F**; costui, acquisita la documentazione contabile ex art. 2476, 2° comma c.c. per conto dell'attore, aveva



verificato la mancata corrispondenza degli incassi registrati nei buoni consegna rispetto alle annotazioni riportate nei registri Iva della società.

Per il periodo precedente, dal 2008 all'agosto 2011, riteneva l'attore, sulla scorta di quanto riferitogli dal **E** che consegnava ai convenuti un importo giornaliero in contanti di ca. 1.000-1.5000 euro per 10,12 giorni al mese, che le somme distratte ammontassero all'incirca all'importo di 580.000,00 Euro.

Pertanto, a fronte della mancata contabilizzazione degli incassi, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Inoltre, lamentava che la società aveva proposto un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nei suoi confronti, rigettato con ordinanza confermata in sede di reclamo e che anche le spese legali sostenute dalla società in tali procedimenti, per un importo pari ad € 3.843,79, oltre interessi dai singoli pagamenti, dovevano essere rifuse dai convenuti.

Infine, proponeva domanda ex art. 2476, 6° comma c.c., asserendo di aver subito un danno in proprio e ne chiedeva il risarcimento.

In particolare, asseriva che le distrazioni compiute dagli amministratori avevano depauperato il patrimonio sociale e conseguentemente il valore della propria quota e inoltre che la società non aveva provveduto a distribuire utili negli esercizi 2011 e 2012, atteso che l'art. 15 dello Statuto prevede il diritto alla ripartizione degli utili netti ai soci nella misura del 95%, salvo diversa ripartizione dell'assemblea.

Si costituivano in giudizio i convenuti **B** e **C**, i quali chiedevano il rigetto delle domande avversarie e rilevavano che era stato l'attore a porre in essere comportamenti scorretti e inappropriati, quali la voltura in suo favore di un'utenza telefonica in uso alla società e la costituzione in data 4.10.2011 di una società concorrente a **D**.

Veniva nominato un curatore speciale nella società, che si costituiva in giudizio rimettendosi in ordine all'accertamento della responsabilità degli amministratori e alla loro condanna al risarcimento del danno.

La domanda dell'attore è fondata nei limiti che si espongono.

Il verbale del cda del 21.9.2010 (doc. 12 fasc. attore) formalizza le deleghe in capo agli amministratori, tenendo conto delle mansioni svolte all'attualità e in precedenza e dà atto che il sig. **B** gestiva il settore spurghi, il Presidente **A** il settore acque



industriali e il consigliere **C** il settore rifiuti industriali solidi e amministrativi.

Ed invero, l'attore ha fornito la prova delle distrazioni degli incassi per l'attività di autospurgo svolta a favore dei privati per il periodo dal 23.6.2010 al 7.9.2010.

Egli ha, infatti, prodotto i rapporti di consegna che gli erano stati forniti dall'autista **E** che si occupava del settore di attività relativo ai privati.

Sentito come teste, il **E** ha confermato di aver compilato i buoni prodotti in giudizio sub doc. 6, di aver effettuato gli interventi in favore dei destinatari ivi indicati e di aver percepito il pagamento in contanti dai clienti, che alla sera al ritorno in sede riversava a mani di **B** o **C** a seconda di chi vi trovava.

Parte convenuta ha eccepito l'inattendibilità della testimonianza del **E** sia in quanto lo stesso ha svolto attività saltuaria, essendo stato assente per malattia per 210 giorni, sia perché l'attore è chiamato a testimoniare a favore del **E** in un processo penale che vede costui come imputato.

Per contro, osserva il Tribunale che le assenze più rilevanti risalgono al 2009, mentre dal confronto tra il prospetto paga del sig. **E** relativo al mese di agosto 2010 (doc. 15 fasc. conv.) e gli interventi effettuati dal lavoratore in quello stesso mese quali risultano dai buoni di consegna (doc. 6 fasc. attore) si evince che gli interventi eseguiti dal testimone riguardano solo i giorni 2, 3 e 5 agosto in cui il lavoratore non risultava assente per malattia.

Quanto alla testimonianza di **A** nel processo penale a carico di **E**, la difesa dell'attore ha precisato di essere stato citato dal Pubblico Ministero e peraltro non è stato dimostrato alcun interesse né di fatto né giuridico del **E** nel presente procedimento.

I nominativi contenuti nei buoni di consegna di cui al doc. 6 sono stati incrociati dal consulente di parte dell'attore con le risultanze della contabilità, in particolare del Registro Iva ed è stata accertata l'omessa registrazione dell'importo di € 8.680,00 (doc. 8 fasc. attore).

A fronte di risultanze dettagliate ricavabili dall'istruttoria orale e dai documenti citati (buoni di consegna e prizia di parte) in ordine all'effettuazione di quegli interventi ivi



indicati, in favore di quei soggetti e con quei corrispettivi, i convenuti **B C** non hanno saputo offrire alcuna prova contraria.

Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilità tra la testimonianza del **E** e quella delle due dipendenti amministrative della **D** srl

Hanno riferito le testi dei convenuti che i buoni di consegna erano intestati alla società e che i clienti spesso passavano presso la sede per saldare il dovuto.

Orbene, le testimonianze delle dipendenti della **E** si riferiscono all'evidenza ai pagamenti che venivano contabilizzati.

Pertanto, è stata raggiunta la prova dell'occultamento di parte dei proventi maturati in favore della società nel trimestre giugno settembre 2011.

Tale occultamento integra un'ipotesi di grave inadempimento dei poteri gestori degli amministratori, in violazione delle disposizioni fiscali, delle norme che impongono la veridicità del bilancio e la corretta tenuta delle scritture contabili.

Nel contempo, le condotte illecite degli amministratori hanno cagionato un danno alla società, perché la mancata contabilizzazione degli eventuali incassi equivale, per la Società stessa, alla loro distrazione.

In conclusione, gli attori devono essere condannati al risarcimento del danno, per un ammontare pari alla somma di € 8.680, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dal 1 agosto 2010 al saldo effettivo.

Con riferimento invece al periodo più ampio decorrente dal 2008, data di assunzione del **E** al settembre 2011, data di cessazione del rapporto, non sono stati forniti indizi gravi, precisi, concordanti in ordine all'ammontare dei pagamenti non contabilizzati.

Se invero non appare inverosimile che lo stesso modus operandi si perpetuasse da anni, tuttavia il mero dato numerico medio fornito è generico ed insoddisfacente.

Sub doc. 28 parte attrice ha prodotto un brogliaccio contenente l'annotazione giorno per giorno di nominativi di clienti delle date e ulteriori chiose a matita, ove venivano verosimilmente annotati gli interventi presi in carico dalla società.

Il documento in parola non consente, tuttavia, di per sé solo di identificare gli interventi effettivamente realizzati dalla società, sicché l'incrocio con i dati inseriti in contabilità non sarebbe attendibile.

Per gli stessi motivi la ctu contabile richiesta ha natura esplorativa.



Quanto invece ai procedimenti cautelari di cui l'attore chiede la rifusione delle spese legali in favore della società soccombente, il Collegio osserva che **D** srl instaurò avanti al Tribunale di , sede distaccata di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. a seguito della voltura da parte dell'attore a suo nome di un'utenza telefonica che veniva utilizzata anche se non in via esclusiva dalla società

Il cautelare è stato rigettato per la riscontrata incongruenza tra la prospettazione in diritto e lo strumento giuridico prescelto.

La mera soccombenza in un giudizio promosso dalla società non può costituire di per sé indice di negligenza, in difetto di alcun elemento che induca a qualificare come temeraria l'iniziativa giudiziaria.

Non è meritevole di accoglimento la domanda di danno immediato e diretto del socio ex art. 2476 c.c.

Come è noto, l'accoglimento della domanda postula innanzitutto che il danno non sia solo il riflesso di quelli eventualmente arrecati al patrimonio sociale in relazione a fatti dolosi o colposi degli amministratori, ma sia conseguenza immediata e diretta del comportamento degli amministratori.

Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea un tale danno è configurabile, in quanto l'art. 15 dello statuto prevede il diritto alla ripartizione degli utili netti ai soci nella misura del 95%, salva diversa destinazione dell'assemblea e per l'anno 2011 i convenuti non hanno provveduto alla ripartizione.

L'art. 15 dello Statuto prevede che gli utili netti risultanti dal bilancio, salva diversa destinazione dell'Assemblea sono ripartiti come segue: una percentuale non inferiore al 5% alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diversa decisioni da parte dell'assemblea.

L'interpretazione dell'art. 15 dello Statuto non può prescindere dalla considerazione che nelle società di capitali gli incrementi patrimoniali restano nella disponibilità della persona giuridica, e in tanto possono acquistarsi ai soci singolarmente o collettivamente in quanto vi sia un atto della società diretto a questo fine, la deliberazione di distribuzione.

Nelle società di capitali, il mero accertamento del conseguimento dell'utile, attraverso l'approvazione del bilancio, non determina, in assenza di una deliberazione di distribuzione



degli utili, alcun diritto del socio ad appropriarsi, pro quota dell'incremento patrimoniale realizzato.

Anche nella nuova configurazione delle società a responsabilità limitata resta fermo il principio della necessità che la decisione dei soci che approva il bilancio deliberi anche sulla distribuzione degli utili ai soci, al quale non si sottrae l'art. 15 dello Statuto.

Ed invero, gli utili approvati in bilancio vengono distribuiti al 95% tra i soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni e per il 5% destinati a riserva fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale ma resta ferma la competenza dell'assemblea che può deliberare una diversa destinazione.

In via esemplificativa, gli utili maturati nell'esercizio 2011 sono stati dall'assemblea integralmente destinati a riserva straordinaria (v. delibera del 27.4.2012 prodotta sub doc. 16 fasc. attore).

Le spese di lite seguono la soccombenza di talché parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite.

Il rigetto della domanda ex art. 2476, 6° comma c.c. di parte attrice – considerata la limitata attività difensiva che ha richiesto – non può condurre ad una compensazione nemmeno parziale.

Parte attrice non ha formulato apposita domanda di rifusione delle spese processuali nei confronti di **D** s.r.l.

Tuttavia, trova applicazione il disposto dell'art. 2476 comma 4 c.p.c., secondo cui "In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti" (Trib. Milano, sentenza n. 8440 del 2017).

Ne consegue che **D** s.r.l. deve essere condannata in solido con i convenuti **B** e **C** alla rifusione delle spese legali in favore del socio attore **A**.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da **A** nei confronti di **B** e **C** con l'intervento di **D** s.r.l., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- dichiara tenuti e condanna **B** e **C** in solido tra loro, al pagamento in favore di **D** s.r.l. dell'importo di € 8.680, oltre rivalutazione monetaria ed



interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo, dal 1 agosto 2010 al saldo effettivo;

- rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno diretto;
- condanna **D** srl e i convenuti **B** e **C**, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore **A** delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compenso, € 900,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 27 giugno 2018

Il Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

